

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].*

## **Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 343/2010/MHZ contro la Corte di giustizia dell'Unione europea**

Decisione

**Caso 343/2010/MHZ - Aperto(a) il 15/02/2010 - Decisione del 20/12/2010 - Istituzione coinvolta** Corte di giustizia dell'Unione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) |

Mentre studiava per la sua laurea in giurisprudenza, la denunciante ha lavorato come traduttrice di testi giuridici. Tuttavia, dopo aver ottenuto la laurea, ha smesso di lavorare perché è diventata una madre. Successivamente ha partecipato a una gara d'appalto indetta dalla Corte di giustizia per i contratti quadro per la traduzione dei testi giuridici della Corte. La sua offerta è stata respinta perché non ha rispettato la condizione dell'offerta di avere due anni di esperienza professionale nella traduzione di testi giuridici dopo aver completato gli studi in giurisprudenza. Il denunciante si è rivolto al Mediatore sostenendo che l'interpretazione formalistica della suddetta condizione da parte della Corte comporta una discriminazione indiretta nei confronti delle donne. A questo proposito, ha sostenuto che le donne sono molto più propensi a mettere in pausa la loro carriera professionale dopo aver completato i loro studi. È quindi probabile che un numero maggiore di donne abbia un'esperienza professionale troppo scarsa per poter lavorare per la Corte.

A suo parere, la Corte ha spiegato che la condizione di cui trattasi dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti di entrambi i sessi, in quanto la traduzione di testi giuridici richiede un'esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento di una laurea in giurisprudenza.

Il Mediatore è d'accordo con questa giustificazione. La Corte ha dimostrato che, anche se esiste in realtà una distinzione tra donne e uomini cui fa riferimento il denunciante, essa è giustificata da elementi oggettivi che non sono collegati ad alcuna discriminazione fondata sul sesso. Il Mediatore non ha trovato un caso di cattiva amministrazione e ha archiviato il caso.



## Il contesto della denuncia

1. La denunciante ha presentato la sua richiesta di partecipazione al bando di gara ("il bando"), pubblicato dalla Corte di giustizia (CG), per la conclusione di contratti quadro per la traduzione in polacco di testi giuridici provenienti da alcune lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. La richiesta di partecipazione della denunciante è stata respinta in quanto non aveva almeno due anni di esperienza come traduttrice di testi giuridici dopo aver conseguito un diploma universitario in materia di diritto. Tale requisito era previsto al punto III.2.3 dell'invito.
3. La denunciante ha inviato una lettera alla Corte di giustizia nella quale ha impugnato la decisione in questione. Essa ha sostenuto che, nel suo caso, la Corte di giustizia non dovrebbe interpretare la condizione di offerta pertinente in modo formalistico, ma piuttosto esaminare la sua *ratio legis*, che, secondo lei, è quella di selezionare i traduttori professionisti. Successivamente ha descritto il suo background accademico (laurea in giurisprudenza e in filologia tedesca con una specializzazione nella traduzione di testi giuridici). Ha spiegato di aver maturato due anni di esperienza professionale nel corso dei suoi studi, traducendo testi giuridici per il Centro di Diritto Bancario presso l'Università X. Inoltre, essa ha sostenuto che non era possibile per lei ottenere due anni di esperienza professionale successiva ai suoi studi. Questo perché, a quel punto, ha deciso di posticipare la sua carriera professionale per diventare madre. Ha chiesto alla CJ di prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita durante gli studi universitari e di accettare la sua richiesta di partecipazione all'offerta.
4. Nella sua risposta, la CG ha spiegato che: i) deve applicare gli stessi criteri per tutte le domande e ha sottolineato che tali criteri sono chiaramente indicati nell'invito; II) la disposizione relativa a due anni di esperienza professionale post-universitaria è chiara e non può essere oggetto di interpretazione; III) in futuro, la denunciante può, dopo aver ottenuto l'esperienza professionale necessaria, presentare la sua richiesta di partecipazione a offerte analoghe.
5. Successivamente, la denunciante ha inviato un'altra lettera alla Corte di giustizia, nella quale ha approfondito i punti precedentemente sollevati. In particolare, essa ha sostenuto che non avrebbe potuto acquisire un'esperienza professionale nel campo della traduzione dopo aver terminato gli studi, in quanto durante tale periodo è andata in congedo di maternità e quindi non ha lavorato. A suo avviso, la rigida interpretazione da parte della CJ dei criteri di ammissibilità relativi all'esperienza professionale discrimina le donne.
6. Poiché non ha ricevuto una risposta all'ultima, l'11 agosto 2009 si è rivolta per la prima volta al Mediatore europeo (denuncia 2033/2009/MW). La sua denuncia affermava che l'interpretazione formalistica da parte della CG dei criteri di ammissibilità relativi all'esperienza professionale (punto III.2.3 del bando di gara) comportava la discriminazione indiretta delle donne. Ha chiesto di essere accettata all'offerta. Il 21 settembre 2009 il Mediatore ha informato il denunciante di aver ritenuto che la CJ non avesse avuto abbastanza tempo per rispondere alla sua lettera (la CJ era in pausa estiva in quel momento) prima di lamentarsi con lui. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore, la sua denuncia era pertanto irricevibile



in quella fase, in quanto i precedenti approcci amministrativi nei confronti dell'istituzione non erano stati completati. La denunciante è stata informata che, se la Corte di giustizia non ha risposto entro un termine ragionevole, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rinnovare la sua denuncia al Mediatore.

7. Il 4 febbraio 2010 la denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica informando il Mediatore di non aver ricevuto una risposta dalla Corte di giustizia. L'e-mail di cui sopra è stata registrata con il presente riferimento di denuncia (343/2010/MHZ). La denunciante ha affermato che la Corte di giustizia non ha risposto alla sua lettera. Essa ha inoltre mantenuto le sue precedenti affermazioni e richieste contenute nella denuncia 2033/2009/MW.

8. Il 15 marzo 2010, a seguito dell'intervento del Mediatore attraverso una procedura telefonica, la CG ha inviato una risposta alla lettera del denunciante. In tale risposta, la CG si è prima scusata per non aver risposto in precedenza al denunciante. La CG ha poi ricordato quanto " *era già stato detto al denunciante* ", vale a dire che la formulazione del punto III.2.3 dell'invito è chiara e inequivocabile. Esso prevede che, per essere accettati, i candidati devono avere almeno due anni di esperienza professionale dopo aver completato gli studi universitari relativi all'oggetto dei contratti per i quali è stato lanciato l'invito. La CG ha aggiunto che la denunciante è libera di presentare nuovamente la sua domanda non appena rispetta la condizione di cui sopra. Poiché tale risposta riguardava solo l'asserzione della denunciante di omessa risposta e non la ricorrente, la Mediatrice ha deciso di avviare un'indagine.

## Oggetto dell'indagine

9. Il Mediatore ha deciso di avviare la presente indagine sulle seguenti affermazioni e affermazioni del denunciante:

### **Asserzione:**

L'interpretazione formalistica da parte della CG dei criteri di ammissibilità relativi all'esperienza professionale (punto III.2.3. dell'invito) porta alla discriminazione indiretta delle donne.

### **Domanda:**

Il denunciante deve essere accettato all'offerta.

## L'inchiesta

10. La denuncia è stata inviata al Mediatore il 3 febbraio 2010. Il 7 aprile 2010 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha inviato la denuncia alla CG con una richiesta di parere entro il 31 luglio 2010. Il 30 luglio 2010 la CG ha trasmesso il suo parere. Successivamente, ha inviato la traduzione del parere in polacco, che è stata trasmessa al denunciante con un invito a presentare osservazioni entro il 31 ottobre 2010. Il denunciante non ha presentato osservazioni.



## Analisi e conclusioni del Mediatore

### A. Presunta discriminazione indiretta delle donne

#### Argomenti presentati al Mediatore

11. Il denunciante ha sostenuto che il requisito di avere due anni di esperienza professionale dopo aver completato gli studi universitari comporta uno svantaggio indiretto per le donne che devono prendersi cura dei loro figli nati in questo momento e che pertanto non possono acquisire un'esperienza lavorativa. Al contrario, gli uomini normalmente non hanno un tale vincolo e possono iniziare a lavorare direttamente dopo i loro studi. Secondo la denunciante, la Corte di giustizia avrebbe dovuto tenere conto del suo congedo di maternità nel decidere se soddisfacesse la condizione relativa all'esperienza professionale.

12. La denunciante ha ammesso di non aver mai lavorato dopo aver conseguito il diploma universitario, ma ha sostenuto di aver maturato due anni di esperienza professionale nel corso dei suoi studi. A suo avviso, tale esperienza dovrebbe essere equiparata all'esperienza acquisita dopo aver completato gli studi universitari. A suo avviso, la Corte di giustizia non dovrebbe applicare un approccio formalistico al requisito in questione, ma cercare la " *ratio legis* " dell'invito, vale a dire l'assunzione di traduttori professionisti.

13. Nel suo parere, la CG ha sostenuto che il punto III.2.3 dell'invito prevede chiaramente che i candidati debbano avere un minimo di due anni di esperienza professionale " *dopo una formazione universitaria in giurisprudenza* ". [1] [\[Link\]](#) Tale requisito è stato stabilito al fine di garantire un livello adeguato di traduzioni in polacco dei complessi testi giuridici prodotti dalla CG. È evidente che le traduzioni di traduttori che non hanno ancora completato la formazione giuridica universitaria non sono di qualità sufficientemente elevata e non possono essere considerate " *equivalente* " alle traduzioni effettuate da un traduttore che ha completato i suoi studi universitari in giurisprudenza.

14. Dato che il requisito in questione era chiaro, l'amministrazione aggiudicatrice non disponeva di alcun margine di discrezionalità nell'applicarlo al caso del denunciante. Il contrario avrebbe comportato una violazione dell'invito e del principio della parità di trattamento degli offerenti.

15. In tale contesto, e tenendo conto delle argomentazioni del denunciante, la Corte di giustizia ha verificato se il requisito in questione fosse contrario al principio di non discriminazione fondata sul sesso. In altre parole, il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice abbia rispettato o meno tale principio al momento di stabilire tale requisito nel bando di gara.

16. A norma dell'articolo 135, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della



Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2] [Link] ("disposizioni di esecuzione"), l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.

**17.** Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio di non discriminazione, che costituisce un principio fondamentale del diritto, vieta che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse siano trattate allo stesso modo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato [3] [Link].

**18.** Il requisito minimo delle competenze tecniche si applica indistintamente a tutti i candidati indipendentemente dal loro sesso. Non implica alcuna differenza di trattamento in base al sesso.

**19.** Per quanto riguarda l'argomento del denunciante, si può intendere che, stabilendo il requisito di cui trattasi, l'amministrazione aggiudicatrice ha trattato allo stesso modo due situazioni diverse, vale a dire le situazioni di candidati di sesso maschile e femminile, in quanto solo queste ultime possono incontrare vincoli nell'ottenere un'esperienza professionale dovuta al congedo di maternità, tale argomento non può essere sostenuto. Sembra evidente che la parità di trattamento tra candidati di sesso diverso, come implica il requisito di cui trattasi, è oggettivamente giustificata.

**20.** In tale contesto, la CG ha fatto riferimento, tra l'altro: i) il principio della sana gestione finanziaria e l'articolo 27 del regolamento finanziario secondo cui " *le risorse utilizzate dall'istituzione per l'esercizio delle sue attività sono messe a disposizione in... adeguata qualità (...)*"; II) all'articolo 135, paragrafo 2, secondo comma, delle disposizioni di attuazione secondo cui " *l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità al di sotto dei quali non può selezionare i candidati:* "; e iii) all'articolo 137 delle disposizioni di attuazione secondo cui "*[i] n procedure di appalto [competenze tecniche e professionali degli operatori economici] sono valutate tenendo conto in particolare dell'esperienza...* "

**21.** La CG ha concluso che il requisito di cui trattasi serviva a raggiungere l'obiettivo legittimo di garantire un livello adeguato di traduzioni e, quindi, di consentire alla Corte di svolgere la sua missione. Inoltre, il requisito in questione è proporzionale e non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di cui sopra.

**22.** La CG ha sottolineato che il requisito relativo a due anni di esperienza professionale non implica che tale esperienza debba necessariamente essere acquisita immediatamente dopo che un candidato ha completato gli studi. La CG ha ribadito che la denunciante, dopo aver maturato due anni di esperienza professionale, potrebbe ripresentare la sua offerta nell'ambito della stessa offerta, che, ha sottolineato la Corte, è aperta per un periodo di quattro anni.

## Valutazione del Mediatore



**23.** In via preliminare, il Mediatore ritiene utile fare riferimento, per analogia, alle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia, nelle quali ha costantemente affermato che sussiste una discriminazione indiretta quando una misura, pur formulata in termini neutri, va a svantaggio di un numero molto maggiore di donne che di uomini.

**24.** A tale riguardo, non si può escludere che il requisito in questione possa riguardare principalmente le donne per quanto riguarda il loro accesso al lavoro offerto dalla Corte di giustizia attraverso l'invito. Il requisito in questione potrebbe mettere in svantaggio le donne, che portano figli dopo la laurea e rinviando la loro carriera professionale per prendersi cura di loro, rispetto agli uomini che, poiché hanno meno probabilità di andare in congedo paterno prolungato, sono in grado di entrare nel mercato del lavoro direttamente dopo aver conseguito la laurea. In altre parole, un numero molto maggiore di giovani laureati in giurisprudenza può, nel corso di un periodo di due anni dopo il completamento degli studi, non essere selezionato nell'ambito dell'invito e lavorare come traduttrice del CJ.

**25.** In tali circostanze, tuttavia, anche se il requisito di cui trattasi comporterebbe, in pratica, una discriminazione nei confronti delle donne rispetto agli uomini, a suo parere, la Corte di giustizia ha chiaramente dimostrato che, se esiste effettivamente una distinzione tra donne e uomini a cui il denunciante fa riferimento, essa è giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso [\[4\] \[Link\]](#).

**26.** Nel suo parere sul caso di specie, la Corte di giustizia ha fatto riferimento alla qualità delle traduzioni previste dagli aggiudicatari nell'invito e ha giustamente sostenuto il motivo per cui richiede le migliori traduzioni dei suoi testi giuridici. Il Mediatore concorda inoltre con l'opinione della Corte di giustizia secondo cui le traduzioni di testi giuridici effettuate da studenti che non si sono ancora laureati in giurisprudenza non possono avere oggettivamente la stessa qualità delle traduzioni effettuate da avvocati con una laurea. Contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, la traduzione di testi giuridici diventa " *professionale* " solo se i traduttori completano i loro studi in giurisprudenza e hanno una laurea. Si tratta di un fattore oggettivo estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

**27.** La Corte di giustizia ha quindi debitamente giustificato il motivo per cui richiede a tutti i suoi traduttori (uomini e donne) di avere due anni di esperienza professionale dopo aver completato gli studi in giurisprudenza e di non accettare l'esperienza di traduzione, anche di alto livello, maturata nel corso di tali studi.

**28.** Infine, vale la pena sottolineare che la denunciante non ha avuto **alcuna** esperienza professionale dopo aver completato i suoi studi. È quindi giusto che il congedo di maternità del denunciante non abbia potuto essere preso in considerazione.

**29.** Alla luce di quanto precede, il Mediatore non trova un caso di cattiva amministrazione e archivia il caso.

## B. Conclusioni



Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

**Non vi è stato alcun caso di cattiva amministrazione.**

Il denunciante e la Corte di giustizia saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 20 dicembre 2010

[1] [\[Link\]](#) " *au terme de la formation universitaire en droit* ".

[2] [\[Link\]](#) GU L 357, pag. 38.

[3] [\[Link\]](#) La CG ha fatto riferimento alla causa C- 304/01, *Spagna/Commissione* , Racc. 2004, pag. I-7655, punto 31.

[4] [\[Link\]](#) In tale contesto, le questioni pregiudiziali della Corte di giustizia relative alla situazione dei lavoratori a tempo parziale possono essere deferite: Causa 170/84, *Bilka contro Weber von Hartz* , Racc. 1986, pag. 1607, punto 29; Causa C-457/93, *Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation* (Racc. pag. I-243, punto 31), e 16 luglio 1991, causa C - 184/89, *Nimz* (Racc. pag. I 297, punto 14). Nella sentenza *Kuratorium* , la Corte di giustizia ha dichiarato che "(...) l'applicazione di disposizioni legislative come quelle di cui trattasi (...) in linea di principio provoca una discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici (...) In caso contrario, la Corte di giustizia ha ritenuto che sia impossibile individuare criteri oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso sulla base di un asserito legame speciale tra l'anzianità di servizio e l'acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza, dal momento che tale domanda non costituisce altro che una generalizzazione riguardante talune categorie di lavoratori. La Corte ha invece ritenuto che, sebbene l'esperienza vada di pari passo con l'anzianità di servizio e che l'esperienza consenta al lavoratore, in linea di principio, di migliorare l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati, l'obiettività di tale criterio dipende da tutte le circostanze di ciascun caso specifico, e in particolare dal rapporto tra la natura del lavoro svolto e l'esperienza acquisita con l'esecuzione di tale lavoro al termine di un certo numero di ore di lavoro.